

VERBALE DI ACCORDO

Art. 8 Legge n. 148/2011

L'anno duemilaventicinque, il giorno 23 del mese di luglio, in Sanremo (IM), Via Quinto Mansuino s.n.c., presso la sede della Società **AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL**, si sono incontrate le Parti sottoscritte:

- per la **Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL**, il Direttore Generale Ing. Luca Pesce, il Direttore del Personale Ing. Leonardo Perotto Ghi, il Funzionario Sig. Davide Bianchi, assistiti dal Consulente del Lavoro Dott. Francesco Cerqueti;

- per le Organizzazioni Sindacali Territoriali della Provincia di Imperia i Signori:

- **CGIL**: Antonello Sangiovanni, Antonio Franza, Massimo Sorrentino
- **CISL**: Andrea Secondo, Mattia Filippi
- **UIL**: Luigi La Marca, Vincenzo Giacobelli, Ambra DiChiara, Christian Padovani
- **FIADL**: Luciano Crespi, Streppa Daniele

Premesso

- che Amaie Energia e Servizi S.r.l. ha attivato una serie di procedure selettive per la formazione di nuove graduatorie dalle quali attingere per assunzioni, in base alle proprie esigenze organizzative e produttive. All'interno di queste procedure, viene data valorizzazione alle esperienze lavorative pregresse con la stessa mansione presso Amaie Energia e Servizi S.r.l. in modo continuativo e documentato;

- che tali procedure sono finalizzate a garantire una occupazione stabile con contratto a tempo indeterminato sia a giovani che a personale con maturata esperienza;

- che Amaie Energia e Servizi S.r.l. per far fronte alle diverse necessità organizzative e produttive, soprattutto nei periodi di intensa attività ed in concomitanza con le fasi di selezione suddette, ha dovuto avvalersi di personale assunto in maniera temporanea, e pertanto ha necessità di poter continuare ad utilizzare il personale attualmente somministrato dalla società Synergie S.p.A. attraverso i contratti in essere, nelle more della conclusione delle selezioni pubbliche ex art. 19 D. Lgs. 175/2016, anche nella considerazione che il personale somministrato ha ormai maturato specifica conoscenza ed esperienza nello svolgimento delle attività di Amaie Energia e Servizi S.r.l., ed è interesse delle Parti evitare la dispersione di tali risorse;

- che la qualità dei contratti di lavoro offerti ai lavoratori somministrati, a prescindere da eventuali opportunità di stabilizzazione, è garantita dalla perfetta identità retributiva e normativa con il restante personale dipendente di Amaie Energia e Servizi S.r.l.;

- che in base a quanto previsto dalla legge 13.12.2024, n. 203, a decorrere dal 12 gennaio 2025, è stata abrogata la previsione, avente efficacia fino al 30 giugno 2025, secondo la quale, se il contratto di somministrazione tra l'Agenzia e l'utilizzatore è a termine l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, lo stesso lavoratore somministrato, per cui l'Agenzia di somministrazione gli ha comunicato l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato;

- che lo stesso Ministero del Lavoro, con Circolare n. 6 del 27 marzo 2025, ha precisato che è da ritenersi superato quanto precedentemente affermato circa la possibilità che i lavoratori assunti dall'Agenzia a tempo indeterminato potessero avere missioni a termine senza limiti di durata massima;

- che, pertanto, il limite temporale massimo dei 24 mesi opera tanto in caso di ricorso a contratti di assunzione a tempo determinato quanto nell'ipotesi di utilizzo di contratti di somministrazione a termine, quindi, raggiunto tale limite, il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione a termine con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima categoria legale;

- che è interesse delle Parti sottoscrittrici disciplinare con il presente Accordo, anche in deroga all'art. 19 D. Lgs. 81/2015 e s.m.i., le esigenze di ricorso e la durata del contratto a tempo determinato anche in somministrazione, nell'ottica di realizzare una maggiore occupazione;

Tutto ciò premesso,

- è intenzione delle Parti determinare adeguate precondizioni per portare a regolare esecuzione i contratti in essere con durata definita nel tempo, anche tenuto responsabilmente conto della natura "in house" di Amaie Energia e Servizi S.r.l. e dei conseguenti vincoli alle politiche di reclutamento imposte dall'attuale quadro normativo;

- al fine di dare compiuta attuazione alle proposte intercorse, per quanto concerne il personale coinvolto, le Parti ritengono necessaria la stipula di un Accordo sindacale finalizzato a garantire una maggiore occupazione, che sia orientato ad assicurare incrementi di competitività, qualità dei contratti di lavoro, una migliore gestione dei livelli

occupazionali e a favorire gli investimenti, che preveda delle deroghe al CCNL di riferimento nonché alle disposizioni di legge in materia;

- le Parti, per tale fine, intendono adottare quale strumento il Contratto di Prossimità, così come definito e regolamentato dall'art. 8 del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, il quale prevede che i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa suddetta in materia di contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e permettere ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. di far fronte alle necessità attuali, nelle more della conclusione delle selezioni in atto e alle eventuali necessità di flessibilità legate ai servizi gestiti;

- le Parti convengono che il presente Accordo che intendono sottoscrivere ai sensi dell'art. 8 del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, è finalizzato alla più efficace ed efficiente realizzazione degli obiettivi sopra indicati;

- il presente Accordo rispetta la Costituzione nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro;

considerato

che le materie inerenti ai contratti a termine e di somministrazione possono essere disciplinate dalla contrattazione ex art. 8 del D.L. 138/2011 come convertito dalla legge 148/2011;

le Parti concordano quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.
2. Le Parti, con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, intendono realizzare la contrattazione aziendale in linea con quanto previsto dal vigente CCNL di settore e dal D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, ai fini della continuità di impiego dei lavoratori oggetto del presente Accordo.
3. I contratti di somministrazione a tempo determinato in essere tra Amaie Energia e Servizi S.r.l. e Synergie S.p.A. potranno pertanto proseguire, anche in forza di eventuali proroghe, per ulteriori 24 mesi computati dal 12 gennaio 2025, senza computare le missioni già svolte in vigenza della previgente normativa e senza perdere efficacia alla data del 30 giugno 2025.
4. È obiettivo imprescindibile delle Parti disporre dei tempi tecnici necessari sia per poter portare a compimento le attività in corso e far scorrere graduatorie ancora vigenti, sia

perché si possano individuare percorsi in grado di offrire continuità di impiego. A tal fine Amaie Energia e Servizi S.r.l. si impegna ad esaurire le graduatorie (Liv. 2B e 3B Utilitalia) entro il 30/06/2026 ed avviare un processo che permetta, attraverso nuovi bandi di concorso dalla stessa indetti in aderenza al dettato normativo, di assumere a tempo indeterminato risorse valorizzando l'esperienza di coloro che sono già operativi presso Amaie Energia e Servizi S.r.l. tramite i contratti in somministrazione;

5. Per i contratti di somministrazione stipulati tra Amaie Energia e Servizi S.r.l. e Synergie S.p.A. successivamente al 12 gennaio 2025, il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le Parti successivamente alla data considerata.
6. Il presente Accordo ha decorrenza ad ogni effetto dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026.
7. Le Parti concordano un incontro di verifica tra le stesse sull'andamento aziendale e del mercato di riferimento da effettuarsi trimestralmente.
8. Le previsioni di cui al presente Accordo prevalgono rispetto ad eventuali diverse previsioni normative o contrattuali che disciplinino le materie trattate rientranti in quelle derogabili in base alle previsioni di cui all'art. 8 D.L. 138/2011 e s.m.i.
9. Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni vigenti di legge e del CCNL Igiene Ambientale - Utilitalia.

Le Parti si danno atto che il presente Accordo di prossimità ha efficacia erga omnes nei confronti di tutti i lavoratori interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per le sigle sindacali



Per l'azienda

